



COMUNE DI PISA

Direzione Programmazione e controllo – Organizzazione – Sistema informativo

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenza Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro n. 148/2017

Soggetto creditore:

Donatella Donati, Rosaria Pisanello, Tiziana Ratti, Monica Siri, come dettagliato in allegato

Importo complessivo del debito: € 24.753,09

di cui: € 18.060,66 per corrispettivi
€ 6.353,74 per oneri
€ 338,69 per interessi fino al 30.11.2017

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:
Si rinvia alla sentenza allegata.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri, non si ravvisano profili di responsabilità: la questione è controversa e non si registrano precedenti in termini

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- a) Prospetto di riepilogo delle spettanze
- b) Sentenza tribunale ordinario di Pisa n. 148/2017

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 19.09.2017

IL DIRIGENTE

(timbro e firma)

TRIBUNALE DI PISA - SEZ. LAVORO N. 148/2017
PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPETTANZE

Donatella Donati nata a Cascina (PI) il 4/8/56 - C.F. DNT DTL 56M44 B950K
residente a Pisa Via G. Perlasca n. 13 cap 56121

DA SENTENZA	€ 4.028,35
DIFFERENZE DAL 01/02/2016 AL 30/11/2017	€ 1.477,13
TOTALE SPETTANZE al 30/11/2017	€ 5.505,48
ONERI A CARICO ENTE	€ 1.468,86
IRAP A CARICO ENTE	€ 467,97
TOTALE	€ 7.442,31
INTERESSI LEGALI	€ 138,76
SPESA COMPLESSIVE PER L'ENTE	€ 7.581,07

Rosaria Pisanello nata a Gallipoli (LE) il 24/3/57 - C.F. PSN RSR 57C64 D883I
residente a Pisa Via due Settembre n. 36 cap 56122

DA SENTENZA	€ 4.028,35
DIFFERENZE DAL 01/02/2016 AL 30/11/2017	€ 1.477,13
TOTALE SPETTANZE al 30/11/2017	€ 5.505,48
ONERI	€ 1.468,86
IRAP	€ 467,97
TOTALE	€ 7.442,31
INTERESSI LEGALI	€ 138,76
SPESA COMPLESSIVE PER L'ENTE	€ 7.581,07

Tiziana Ratti nata a Viareggio (LU) il 9/12/66 - C.F. RTT TZN 66T49 L833O
residente a Cascina (PI) Via G. Garibaldi n. 9/1 cap 56021

DA SENTENZA	€ 1.530,77
DIFFERENZE FIN AL 30/11/2017	€ 1.356,25
TOTALE SPETTANZE	€ 2.887,02
ONERI	€ 770,26
IRAP	€ 245,40
TOTALE	€ 3.902,67
INTERESSI LEGALI	€ 12,04
TOTALE SPESA PER L'ENTE	€ 3.914,71

Monica Siri nata a Pisa il 24/11/57 - C.F. SRI MNC 57S64 G702B
residente a Pisa Via dell'aeroporto n. 35/C cap 56121

DA SENTENZA	€ 2.793,27
DIFFERENZE FIN AL 30/11/2017	€ 1.369,41
TOTALE SPETTANZE	€ 4.162,68
ONERI	€ 1.110,60
IRAP	€ 353,83
TOTALE	€ 5.627,11
INTERESSI LEGALI	€ 49,13
TOTALE SPESA PER L'ENTE	€ 5.676,24
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.753,09
di cui corrispettivi	€ 18.060,66
di cui interessi	€ 338,69
di cui oneri	€ 6.353,74



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Franco Piragine, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g. **200/2016** promossa da:

DONATELLA DONATI, TIZIANA RATTI, ROSARIA PISANELLO, MONICA SIRI

con il patrocinio dell'avv. ELISA MONELLI e dell'avv. BOLDRINI GIULIA

RICORRENTI

contro

COMUNE DI PISA IN PERSONA con il patrocinio dell'avv. CAPONI SUSANNA,
dell'avv. LAZZERI GLORIA e dell'avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

v. verbale dell'udienza di discussione.

**Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la
decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)**

DONATELLA DONATI, TIZIANA RATTI, ROSARIA PISANELLO e MONICA SIRI,
dipendenti del Comune di Pisa con qualifica rispettivamente di istruttore
amministrativo contabile qualifica C4 livello, istruttore amministrativo contabile
qualifica C5 livello C1, istruttore amministrativo contabile, qualifica C5 livello C1 ed
istruttore direttivo amministrativo contabile, qualifica D4E livello D1, espongono che al
momento dell'assunzione ricoprivano tutte mansioni di istruttore educatore asilo nido,

pagina 1 di 4



eccetto la Siri, che ricopriva quella di istruttore direttivo assistente pedagogico; che in ragione delle mansioni di cui sopra tutte godevano dell'indennità di cui all'art. 37 co. 1 lettera c) del CCNL 06/7/1995; che a tutte le ricorrenti la suddetta indennità veniva soppressa a seguito del riconoscimento di cause di inabilità totale e permanente alla mansione di educatore asilo nido.

Espongono poi che l'indennità educativa in parola viene riconosciuta esclusivamente al personale in possesso del profilo di educatore di asilo nido che svolga esclusivamente tale mansione, ma che tuttavia, gli unici casi in cui essa deve essere soppressa sono: processi di mobilità interna di natura volontaria o inquadramento in diversa categoria conseguente a progressione di carriera, mentre nel caso di specie le lavoratrici hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza ex art. 42 d. lvo. 81/08.

Ciò posto, così concludono: *"[...] le ricorrenti [...] chiedono che il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia: - accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, il diritto delle ricorrenti al riconoscimento e conseguente corresponsione della indennità educativa ex art. 37 comma 1 lett. C CCNL 1995; - condannare il Comune di Pisa, in persona del suo Sindaco, al pagamento in favore delle lavoratrici delle seguenti somme, così determinate come in narrativa: DONATI DONATELLA € 4.028,35, SIRI MONICA € 2.793,27, RATTI TIZIANA € 1.530,77 e PISANELLO ROSARIA € 4.028,35 a titolo di arretrati maturati per l'indennità educativa non percepita [...]".*

Il COMUNE DI PISA controdeduce contestando sotto più profili la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La domanda è fondata.

Occorre in primo luogo richiamare l'art. 42 d. lvo. 81/08, secondo cui il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di inabilità, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano una inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo tuttavia *"il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"*.



Trattasi di un primo – decisivo – argomento in favore della tesi sostenuta in ricorso, giacché negare l'indennità per cui è causa alle ricorrenti significherebbe violare patentemente il diritto alla conservazione del trattamento economico stabilito dalla legge, diritto che vuole tutelare la posizione del dipendente il quale si trovi costretto a cambiare mansioni proprio per la propria condizione di inabilità.

Confermano quanto si va dicendo i pareri ARAN in data 5/6/11, 6/6/11 e 5/7/12 in atti.

Giova alle ricorrenti, infine, anche il principio di irriducibilità della retribuzione (art. 2013 c.c.; Cass. 11460/97), il quale si fonda esattamente sull'immanenza delle qualità professionali alle mansioni contrattuali, ed investe pertanto la retribuzione della mansione descritta nella categoria contrattuale, cioè il compenso della professionalità intrinseca all'astratto livello contrattuale, ed indipendente da concreti aspetti della prestazione; il principio, in altre parole, si riferisce all'aspetto qualitativo delle mansioni, quale compenso della professionalità intrinseca alle mansioni stesse, e non all'aspetto quantitativo che attiene a contingenti quantità ed estrinseche modalità della prestazione (com'è il caso dell'indennità di cassa, alla quale si riferisce il Comune nelle sue difese).

E nel caso di specie, non vi è dubbio che le ricorrenti siano in possesso della specifica professionalità a cui la disciplina contrattualcollettiva riconnette l'erogazione dell'indennità per cui è causa.

Sul *quantum*, spetta alle ricorrenti esattamente lo stesso importo che spetterebbe loro se avessero continuato a svolgere le medesime mansioni, ivi compresi gli aumenti via via intervenuti, ché diversamente ragionando vi sarebbe comunque un illegittimo pregiudizio per il lavoratore disabile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

-dichiara che le ricorrenti hanno diritto alla corresponsione della indennità educativa ex art. 37 co. 1 lett. C CCNL 1995;

-condanna il convenuto al pagamento in favore delle ricorrenti delle seguenti somme:



DONATELLA DONATI € 4.028,35

MONICA SIRI € 2.793,27

TIZIANA RATTI € 1.530,77

ROSARIA PISANELLO € 4.028,35

in tutti i casi oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;

-condanna il convenuto alle spese di lite, che liquida in € 2.500 per il
compenso al difensore ed € 259 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA;

-fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Pisa, 22/6/17

Il Giudice

